

## L'AGGRAVANTE SPECIALE DELLE "PIÙ PERSONE RIUNITE" NEL DELITTO DI ESTORSIONE AL VAGLIO DELLE SEZIONI UNITE

di Giuseppe Amarelli

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'orientamento 'oggettivo-letterale'. – 3. L'orientamento 'soggettivo-estensivo'. – 4. La possibile soluzione della controversia interpretativa. – 4.1. Attraverso il criterio linguistico. – 4.2. Il criterio logico-sistematico. – 4.3. Il criterio teleologico.

### 1. Premessa.

Con l'ordinanza che si annota la Sezione II della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite il compito di fare chiarezza sul significato da attribuire alla circostanza aggravante speciale delle "più persone riunite", prevista per il delitto di estorsione dall'art. 629, comma 2 c.p. È infatti controverso se per la sua configurabilità sia necessaria la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, ovvero sia sufficiente che il soggetto passivo del reato percepisca che la violenza o la minaccia provenga da più persone.

La richiesta di un simile intervento risolutore si è resa necessaria a causa dell'irriducibile contrasto interpretativo, di tipo orizzontale e sincronico, delineatosi sul punto all'interno delle diverse Sezioni della Suprema Corte<sup>1</sup>. Nella stessa giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, infatti, figurano sia decisioni di segno positivo che richiedono la simultanea presenza delle due o più persone nel luogo e nel momento della commissione della condotta, sia decisioni di segno opposto che, al contrario, si accontentano della mera percezione da parte della vittima della provenienza della minaccia da parte di più persone.

È evidente come una divergenza ermeneutica di questo tipo attenti in maniera forte alle sempre irrinunciabili aspirazioni di uno Stato sociale di diritto all'uguaglianza sostanziale dei cittadini dinanzi alla legge, alle funzioni garantiste del principio di legalità ed alla conoscibilità e prevedibilità delle conseguenze penali implicate dai propri comportamenti.

A rendere ancor meno tollerabile oggi l'esistenza di simili discrasie interpretative contribuisce la più o meno esplicita enunciazione di questi medesimi principi a livello convenzionale sia nell'art. 7 della CEDU sia, in maniera ancor più

---

<sup>1</sup> Sulle diverse tipologie di contrasti interpretativi che possono emergere in giurisprudenza (orizzontale o verticale, a seconda che si verifichi tra corti di pari o diverso livello; sincronico o diacronico, a seconda che si verifichi nello stesso o in un diverso momento storico) si veda A. CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2007.

chiara, nelle decisioni della giurisprudenza della Corte EDU relative a tale articolo. Ed invero l'innalzamento del principio di prevedibilità (*predictability*) e conoscibilità (*accessability*) del comando legale al rango di principio sub-costituzionale dopo le celebri sentenze gemelle della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 impone al giudice interno – in passato più 'disinvolto' nella lettura ed applicazione delle fattispecie incriminatrici quando aveva come unico parametro di riferimento i soli principi costituzionali di analogo contenuto – di omologare l'interpretazione delle disposizioni interne ad esso, pena la censura da parte delle corti superiori nazionali o sovranazionali<sup>2</sup>.

## 2. L'orientamento 'oggettivo-letterale'.

Prima di provare a fornire una risposta a tale quesito così impegnativo ed anticipare i possibili argomenti che le Sezioni unite potranno eventualmente utilizzare per risolverlo in maniera appagante e coerente con i principi generali del sistema penale, può essere utile ricostruire per sommi capi i due diversi orientamenti emersi nella giurisprudenza delle sezioni semplici negli ultimi anni<sup>3</sup>.

Secondo un primo indirizzo interpretativo, più risalente nel tempo, ma di recente tornato in auge, la circostanza aggravante speciale e ad effetto speciale delle "più persone riunite" prevista dall'art. 629, comma 2 c.p. attraverso il rinvio all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p. deve ritenersi integrata dando risalto al profilo oggettivo-materiale (in essa espressamente descritto) della effettiva presenza contestuale di almeno due persone nel luogo e nel momento della consumazione della condotta costrittiva o minacciosa.

Ad avviso di questa parte della giurisprudenza della Suprema Corte l'aggravante delle più persone riunite nel delitto di estorsione da cui deriva un considerevole aumento della pena prevista per la fattispecie base (addirittura il massimo edittale è raddoppiato, passando da dieci a venti anni di reclusione) non si identifica "con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato, ma richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, in quanto solo in tal modo hanno luogo quegli effetti fisici e psichici di maggiore pressione sulla vittima che ne riducono significativamente la forza di reazione e giustificano il rilevante aumento di pena"<sup>4</sup>.

Nella diversa ipotesi in cui la vittima della condotta estorsiva si limiti a percepire che la minaccia promani da più persone sebbene concretamente sia rivolta da

---

<sup>2</sup> Le inferenze tra diritto penale nazionale ed i principi della CEDU letti alla luce della giurisprudenza della Corte EDU sono state, da ultimo, profondamente trattate da V. ZAGREBELSKY-V. MANES, a cura di, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 2011, cui si rinvia per ulteriori indicazioni bibliografiche. Per una analisi chiara e sintetica di tali profili si veda anche F. VIGANÒ, *Fonti europee e ordinamento interno*, in *Diritto penale e processo, Speciale Europa*, 2011.

<sup>3</sup> In argomento cfr. C. BACCAREDDA BOY, *Art. 629*, in *Codice penale commentato*, a cura di G. Marinucci-E. Dolcini, Milano, 2<sup>a</sup> ed., 2011, 6231; R. TAVERNA, *Estorsione*, in *I reati contro il patrimonio*, a cura di S. Fiore, Torino 2010, 414.

<sup>4</sup> In tal senso cfr. Cass., Sez. II, 11 giugno 2010 n. 24367; conforme: Cass., Sez. II, 22 aprile 2009, n. 25614.

una sola soltanto l'aggravante in parola di cui all'art. 629, comma 2 c.p. non deve ritenersi configurata, trovandosi al più al cospetto di una ipotesi di concorso eventuale di persone nel reato realizzato nella forma della compartecipazione morale e punibile ai sensi dell'art. 110 c.p., senza il sensibile aggravio di pena previsto per la contestuale presenza dei correi nel luogo e nel momento della commissione del fatto<sup>5</sup>.

Tale interpretazione – avallata da ultimo anche dalla Sezione VI della Suprema Corte che in una recente decisione ha ribadito come per la sussistenza di questa figura circostanziale sia assolutamente indispensabile la simultanea presenza di due o più persone nel luogo e nel momento della commissione della condotta estorsiva<sup>6</sup> – origina da un approccio ermeneutico fedele al tenore letterale della legge e rigorosamente rispettoso del principio di legalità nella sua duplice declinazione della precisione/determinatezza e del divieto di analogia<sup>7</sup>. Ed infatti, in questo caso il senso della locuzione viene individuato e ricavato dal giudice all'interno dei limiti massimi del campo semantico del lemma "riunite", in conformità con quanto imposto in materia penale dal divieto di applicazione analogica di cui all'art. 25, comma 2 Cost.

### 3. L'orientamento 'soggettivo-estensivo'.

Secondo un diverso e contrapposto orientamento emerso e consolidatosi nella giurisprudenza degli ultimi anni fino ai recenti *revirement* ora analizzati, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite prevista dall'art. 629, comma 2 c.p. con riferimento all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p. non richiede per la sua sussistenza la necessaria presenza simultanea di più persone riunite. Essa altresì è configurabile anche se la minaccia o la violenza siano state esercitate da un solo soggetto, essendo sufficiente che la vittima percepisca che tale condotta provenga da una pluralità di individui, "avendo tale fatto, per se stesso, maggiore effetto intimidatorio"<sup>8</sup>.

Vale a dire che ai fini della sua configurabilità non si reputa indispensabile l'accertamento, in una prospettiva reocentrica, del requisito oggettivo della effettiva compresenza dei concorrenti al momento della commissione del reato, bensì si ritiene sufficiente, in una contrapposta prospettiva vittimocentrica, quello del requisito soggettivo del rafforzato *metus* ingenerato nella vittima. Ciò significa che il baricentro del giudizio di sussunzione del fatto concreto nel tipo criminoso viene spostato dal comportamento materiale dei concorrenti preso in considerazione a chiare lettere dalla norma, all'atteggiamento interiore del soggetto passivo di cui tuttavia non vi è menzione, se non nella fattispecie base come evento intermedio della stessa (l'art. 629,

<sup>5</sup> In questi termini Cass., Sez. II, 11 giugno 2010, n. 24367 cit.

<sup>6</sup> Così Cass., Sez. VI, 21 ottobre 2010, n. 41359.

<sup>7</sup> Questo tipo di approccio ermeneutico 'classico' che – in coerenza con i principi ordinanti del diritto penale costituzionalmente presidiati – valorizza in questo ambito disciplinare il 'testo' ed il carattere vincolante della lettera della legge è sostenuto molto chiaramente nella manualistica contemporanea da G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, 4<sup>a</sup> ed., 2012, 57 ss.; C. FIORE-S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, 3 ed., 2009, 66 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, 5<sup>a</sup> ed., Padova, 2007, 71 ss.

<sup>8</sup> Di questo avviso è Cass., Sez. V, 19 giugno 2009, n. 35054.

comma 1 c.p., infatti, richiede sempre per la sussistenza del delitto di estorsione il requisito del ‘constringimento psichico’ della vittima).

Questa diversa soluzione ermeneutica è stata sostenuta anche in alcune recenti decisioni della Sezione I e della Sezione II della Suprema Corte in cui è stato rilevato che l’aggravante ricorre in assenza del requisito della simultanea presenza fisica di più persone nel *locus* e nel *tempus commissi delicti*, bastando per integrarla l’acquisizione della sensazione da parte del soggetto passivo del reato che “la minaccia provenga non solo dal singolo che la profferisce, ma che costui manifesti le comuni, perverse, intenzioni di più persone, di cui si faccia portavoce”<sup>9</sup>.

Inoltre, proseguendo nello stesso solco esegetico, la Sezione II della Cassazione, in un’altra pronuncia coeva, ha affermato che la circostanza delle più persone riunite nel delitto di estorsione sussiste anche quando la persona offesa del reato riceva le minacce per mezzo di una comunicazione telefonica percependo che l’autore della comunicazione manifesti le intenzioni minacciose non solo sue ma di più persone di cui è portavoce<sup>10</sup>. In realtà, tale situazione appare diversa rispetto a quella oggetto della questione devoluta alle Sezioni unite ed ora in commento, dal momento che in questo caso è ben possibile ritenere configurata l’aggravante *de qua* senza ricorrere ad acrobazie ermeneutiche<sup>11</sup>. Siccome la minaccia può essere realizzata nelle modalità più disparate e, quindi, anche per mezzo del telefono, in questa eventualità essa potrà anche essere concretamente operata da più persone riunite che, simultaneamente, nello stesso luogo e nello stesso momento, manifestino le loro richieste estorsive alla vittima facendole percepire la maggiore *vis compulsiva* della loro contestuale presenza.

Orbene, se l’orientamento ‘oggettivo’ trova la sua *ratio* nelle fondamentali esigenze del garantismo individuale cui è sotteso il rispetto della legalità formale, questo contrapposto indirizzo di tipo ‘soggettivo’ trova la sua ragione giustificatrice nelle distinte esigenze di difesa sociale ed in valutazioni di opportunità politico-criminale. Tale soluzione ermeneutica è, infatti, legittimata dalla volontà dei giudici di agire *supplendi causa* all’inerzia del legislatore rispetto all’allarme sociale ed alle domande di inasprimento sanzionatorio suscitate dalla piaga del *racket* e del ‘pizzo’ e di approntare *de facto* una risposta particolarmente severa nei confronti di condotte estorsive tragicamente diffuse nei territori controllati dalla criminalità organizzata<sup>12</sup>. In questi contesti è invero frequente che la violenza o la minaccia siano materialmente realizzate da parte di una sola persona ma esplicitamente ‘per conto’ di uno o più mandanti appartenenti ad un’organizzazione criminale incidente in quel luogo, alimentando così un maggiore stato di turbamento e paura nella vittima pari a quello suscitato nei casi di contestuale presenza dei concorrenti sul luogo del delitto.

---

<sup>9</sup> In tal senso cfr. Cass., Sez. II, 14 maggio 2010, n. 23038, in *Foro it.*, 2010, II, 629; analogamente Cass., Sez. I, 24 ottobre 2007, n. 46254.

<sup>10</sup> Cass., Sez. II, 21 marzo 2008, n. 16657.

<sup>11</sup> A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, III, Milano, 2003, 214.

<sup>12</sup> Sul punto cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, 5<sup>a</sup> ed., Bologna, 2007, 150, i quali rilevano come il legislatore per ora si sia limitato alla istituzione di un fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive.

Tuttavia, non si può fare a meno di osservare come le fondamenta su cui si basa questa posizione teorica siano abbastanza fragili. Se cioè lo scopo è quello di garantire un inasprimento di pena in simili casi, esso può essere ugualmente perseguito senza ricorrere a forzature interpretative applicando l'altra aggravante prevista nell'art. 628, comma 3, c.p. a cui il 629, comma 2 c.p. rinvia, vale a dire quella del numero 3 della violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 *bis* c.p. Così facendo, anche nel caso di condotta realizzata in assenza del requisito della contestuale presenza del concorrente, entrambi i soggetti, esecutore materiale e mandante, risponderebbero a titolo di estorsione aggravata di cui all'art. 629, comma 2 c.p. tramite il combinato disposto con l'art. 110 c.p.

Senza considerare, poi, l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991<sup>13</sup> che ricorre laddove si riscontri che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione di assoggettamento e di omertà<sup>14</sup>. La giurisprudenza ritiene in questi casi che la circostanza di cui all'art. 7 possa concorrere con quella di cui all'art. 629 comma 2 c.p. (consistente, in virtù del rinvio all'art. 628 c.p., nella violenza o minaccia posta in essere da soggetto appartenente ad associazione mafiosa), essendo le stesse ancorate a presupposti di fatto differenti<sup>15</sup>.

Alla luce di ciò, è possibile affermare che le sia pur condivisibili esigenze politico-criminali sottese all'orientamento soggettivo-estensivo possano essere ugualmente (iper)salvaguardate tramite altri strumenti normativi e che, invece, per tutte le altre residue ipotesi di estorsioni realizzate al di fuori dell'*humus* criminologico delle organizzazioni criminali non sussistano ragioni valide per supportare una soluzione esegetica diversa da quella oggettiva, conforme alla lettera della legge.

#### **4. La possibile soluzione della controversia interpretativa.**

Le ragioni a sostegno delle tesi ora esposte appaiono entrambe, sotto diversi profili, comprensibili. Occorre pertanto cercare di intendere quale tra le due debba essere preferita dalle Sezioni Unite nel rispetto dei principi generali del diritto penale e delle sue esigenze di coerenza e ragionevolezza.

Innanzitutto, una corretta soluzione del quesito dovrebbe prendere le mosse da un'attenta lettura delle disposizioni oggetto della controversia che tenga conto sia del dato semantico o grammaticale, sia di quello logico-sistematico, sia infine di quello

---

<sup>13</sup> "L'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui al suddetto art. 416 *bis* c.p."

<sup>14</sup> Cass., Sez. II, 17 aprile 2009, CED 244333; Cass., Sez. II, 21 settembre 2007, in Giust. pen., 2008, 676, secondo cui occorre accertare le effettive frasi minacciose pronunciate ed effettuare un adeguato esame delle modalità dell'azione posta in essere.

<sup>15</sup> Cass., Sez. II, 22 gennaio 2008, CED 241008. Condivide questo orientamento in dottrina A. Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, cit., 213.

teleologico<sup>16</sup>, vale a dire di tutti i parametri che dovrebbero sempre guidare l'interprete nel ripetuto attraversamento della spirale ermeneutica tra fatto concreto e tipo criminoso astratto e nell'opera di co-definizione dell'area di significato a quest'ultimo attribuibile<sup>17</sup>.

#### 4.1. Attraverso il criterio linguistico.

Ebbene, in primo luogo, utilizzando il criterio semantico o grammaticale che, secondo quanto enunciato dall'art. 12 delle Preleggi, tende ad individuare il senso della norma facendo leva sul significato lessicale dei termini in essa utilizzati, balza subito agli occhi come l'art. 629, comma 2 c.p. – il cui contenuto è definito tramite un rinvio esplicito dall'art. 628, comma 3, n. 1 c.p. – faccia derivare testualmente il considerevole aumento di pena rispetto alla fattispecie base dal requisito delle “più persone riunite”<sup>18</sup>. Nella costruzione di questa aggravante il legislatore, muovendosi in una prospettiva reocentrica, ha, cioè, inteso espressamente dare risalto al dato oggettivo-materiale rappresentato dalla effettiva ‘riunione’ contestuale di due o più persone nel momento della commissione della condotta estorsiva violenta o minacciosa, volendo tramite tale precisazione linguistica differenziare nettamente l'ipotesi *de qua* da quella del mero concorso eventuale punibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 110 c.p. e dell'art. 629, comma 1 c.p.

In forza di questa struttura letterale e tenendo conto del valore vincolante che dovrebbe avere in materia penale il principio di precisione e di determinatezza enunciato nell'art. 25, comma 2 Cost., tale aggravante sembra definire una fattispecie plurisoggettiva necessaria propria per la cui configurabilità non è sufficiente la mera compartecipazione criminosa in una delle sue molteplici forme, essendo necessario un *quid pluris*, un elemento peculiare ulteriore, che le conferisca il rango di fatto autonomo e più grave distinto dal concorso eventuale nella fattispecie base. E questo elemento è costituito proprio dalla simultaneità della presenza delle persone nel momento e nel luogo della commissione del delitto. Ciò significa che se la condotta realizzata dal concorrente non sia sussumibile in quella descritta dalla fattispecie normativa a concorso necessario perché priva delle caratteristiche peculiari richieste, essa sarà comunque punibile a diverso titolo in base alle disposizioni generali in materia di

<sup>16</sup> In argomento, per una sintetica ma incisiva ricostruzione dei canoni ermeneutici utilizzabili in ambito penale si rinvia a G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 6<sup>a</sup> ed., Bologna, 2009, 118 ss.

<sup>17</sup> L'immagine della spirale ermeneutica è di W. HASSEMER, *Tatbestand und Typus*, (1968), *Fattispecie e tipo. Indagine sull'ermeneutica penalistica*, tr. it. a cura di G. Carlizzi, Napoli, 2007, spec. 166 ss. In generale, per una aggiornata analisi dell'ermeneutica (anche) penalistica si veda anche il recente lavoro di V. OMAGGIO-G. CARLIZZI, *Ermeneutica e interpretazione giuridica*, Torino, 2010.

<sup>18</sup> Il ruolo fondamentale della *littera legis* e dei principi di precisione e determinatezza in materia penale è ben messo in evidenza, tra gli altri, da G. MARINUCCI, *L'analogia e la "punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie penale"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 1254 ss.; S. MOCCIA, *La promessa non mantenuta. Ruolo e prospettive del principio di determinatezzaltassatività nel sistema penale italiano*, Napoli, 2001; A. CAVALIERE, *Il concorso esterno nel reato associativo*, Napoli, 2003, spec. 298 ss.; N. MAZZACUVA, *Tra analogia e interpretazione estensiva*, in *Criminalia*, 2010, 367 ss.



concorso eventuale di cui all'art.110 e ss. c.p. ed al loro combinato disposto con la meno grave fattispecie base di cui al primo comma dell'art. 629 c.p.

Inoltre, che questo sia il significato da attribuire all'espressione utilizzata dal legislatore lo si evince anche se si parte dal diverso presupposto condiviso da una parte significativa della dottrina che le parole non abbiano un'area semantica preesistente e predefinita, ma che quest'ultima si definisca gradualmente attraverso le interazioni con la realtà fenomenologica con cui esse si confrontano nella spirale ermeneutica<sup>19</sup>. Se si ritiene, cioè, che il senso dell'enunciato normativo sia variabile e sfuggente ad un tentativo di definizione in chiave puramente *semantica* e la sua ricerca implichi "un'operazione complessa di natura *pragmatica* al cui interno spicca l'uso che a partire da un certo momento venga fatto delle parole nonché l'intenzione impressa alla proposizione linguistica complessiva, vale a dire, in termini penalistici, la *ratio* dell'incriminazione"<sup>20</sup>.

Pur ricercando il significato possibile dell'enunciato "più persone riunite" tramite questo dialogo reiterato tra fatto e diritto appare difficile sostenere che esso possa essere individuato nel dato soggettivo della percezione della vittima, piuttosto che in quello oggettivo della effettiva compresenza simultanea delle persone nel luogo e nel momento della commissione del reato. Facendo leva su tale modulistica ermeneutica di carattere pragmatistico non si riesce ad avallare una lettura dell'espressione "più persone riunite" che prescindendo dalla concreta compresenza dei concorrenti nel *locus commissi delicti*, essendo proprio questo il dato che ha indotto il legislatore ad attribuire un maggior disvalore penale a tale fattispecie circostanziale rispetto a quella base, proprio in virtù dell'apporto causale fornito nell'esecuzione del reato e della rafforzata *vis compulsiva* esercitata sulla vittima.

#### 4.2. Il criterio logico-sistematico.

Ad analoghe conclusioni sembrerebbe condurre anche il criterio ermeneutico logico-sistematico che ricerca il senso della disposizione incriminatrice ricostruendo le connessioni concettuali esistenti tra essa e le altre norme del sistema penale e che assume un rilievo particolarmente significativo (per evidenti esigenze di ragionevolezza e coerenza) in un caso come questo dove l'aggravante non è espressamente descritta nella fattispecie che incrimina il delitto di estorsione circostanziata, bensì individuata *per relationem* tramite un rinvio alla fattispecie che incrimina il delitto di rapina<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> In argomento si rinvia, da ultimo, a O. DI GIOVINE, *Tra analogia e interpretazione estensiva*, in *Criminalia*, 2010, 363.

<sup>20</sup> O. DI GIOVINE, *Tra analogia e interpretazione estensiva*, cit., 363.

<sup>21</sup> L'importanza del criterio sistematico è messa bene in evidenza da D. PULITANÒ, *Diritto penale. Parte generale*, 4ª ed. Torino, 2011, 139, il quale osserva che "ciascuna norma, ciascuna legge è una tessera di un mosaico complesso, nel quale il senso di ciascuna tessera è collegato a quella di altre: concorre alla composizione dell'insieme, ed è definito (anche) dal disegno dell'insieme. [...] L'interpretazione di ciascuna norma è anche reinterpretazione dell'insieme, cioè del significato che ogni frammento normativo viene ad assumere in relazione all'insieme. L'interpretazione della legge è sempre interpretazione

L'art. 629 c.p., infatti, dopo aver descritto nel primo comma i requisiti strutturali della fattispecie estorsiva base, nel secondo comma si limita a disporre tramite un rinvio esplicito che "la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente".

La struttura normativa di questa circostanza ad effetto speciale ricostruita tramite il rinvio alla circostanza puntualmente prevista nell'art. 628 c.p. dovrebbe già condizionare in partenza il giudice e vincolarlo ad una interpretazione della stessa che tenga conto e si allinei a quella elaborata per la identica situazione considerata nella fattispecie a cui rinvia: la medesima locuzione impiegata in due figure delittuose incentrate sulla stessa modalità realizzativa – la violenza o la minaccia – dovrebbe infatti essere letta unitariamente, senza differenze di sorta<sup>22</sup>.

Se, invece, si analizza la lettura che di questa aggravante ha prospettato la giurisprudenza in ordine al delitto di rapina di cui all'art. 628 c.p. si constata la profonda divergenza rispetto a quella fornita in relazione al caso in esame.

Ed invero, per quanto concerne la rapina, secondo l'avviso unanime della Suprema Corte e della dottrina, ai fini della configurazione dell'aggravante ad effetto speciale descritta dall'art. 628, comma 3, n. 1 c.p. è sempre necessaria la simultanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento del fatto<sup>23</sup> a prescindere dalla commissione della violenza o della minaccia da parte di ciascuno di essi<sup>24</sup>. Diversamente, il mero accordo dei compartecipi per la commissione di una rapina integra unicamente un'ipotesi peculiare di concorso di persone rilevante ai sensi della fattispecie plurisoggettiva eventuale generata dal combinato disposto degli artt. 628, comma 1 e 110 c.p.

Muovendo da tale angolo visuale, contrariamente a quanto sostenuto in materia di estorsione, si ritiene che questa circostanza ricorra anche quando la vittima non abbia avvertito la presenza di più persone coalizzate ai suoi danni e non abbia subito una maggiore intimidazione, considerato che la sua *ratio* consiste nella maggiore

---

sistematica". Dello stesso avviso è anche V. MAIELLO, *La corruzione susseguente in atti giudiziari tra testo, contesto e sistema*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 959, il quale rileva come "l'interpretazione della legge penale è interpretazione ragionevole del sistema nel suo complesso, anziché dei soli testi delle singole disposizioni; come interpretazione razionale dell'ordinamento, essa si risolve nell'interpretazione sistematica, cui incombe l'onere di dare conto dei testi, dei nessi e dei fini del controllo penale considerato nella sua complessività funzionale". Di analogo avviso su tale profilo è anche F. PALAZZO, *Testo, contesto e sistema nell'interpretazione penalistica*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini-C.E. Paliero, Milano, 2006, 526.

<sup>22</sup> Peraltro, proprio perché entrambe le fattispecie – la rapina e l'estorsione – sono poste a tutela dello stesso bene giuridico e sono caratterizzate dalla medesima modalità realizzativa (violenza o minaccia) nella prassi giudiziaria risulta arduo individuare una linea di demarcazione netta tra le stesse che consenta di stabilire con certezza se il fatto concreto debba essere sussunto nell'una o nell'altra figura di reato. Su tale problematico distinguo cfr. C. BACCAREDDA BOY, *Art. 628*, in *Codice penale commentato*, cit., 6202 s.

<sup>23</sup> In tal senso cfr. Cass., Sez. un., 23 marzo 1992, n. 3394; Cass., 10 giugno 1974, Messina, CED 129081. In dottrina si vedano C. BACCAREDDA BOY-S. LALOMIA, *I delitti contro il patrimonio mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, a cura di G. Marinucci-E. Dolcini, VIII, Milano, 2010, 345; S. ALEO-G. PICA, *Diritto penale. Parte speciale*, II, Padova, 2012, 882.

<sup>24</sup> Su tale specifico profilo si veda Cass. 23 giugno 1981, CED 149461, in *Riv. pen.*, 1981, 681.



pericolosità del fatto, dovuta all'apporto causale del correo al momento e sul luogo del delitto<sup>25</sup>.

Ora, utilizzando un canone interpretativo di tipo logico-sistematico che ricostruisce il senso del tipo criminoso alla luce di quello ad esso attribuito anche nella fattispecie normativa di riferimento, non sembra possibile accogliere altra interpretazione che quella oggettiva e, dunque, ritenere imprescindibile anche nell'estorsione il requisito della effettiva presenza dei correi al momento della commissione della condotta incriminata.

Peraltro, questa opzione ermeneutica sembrerebbe imposta anche da una lettura dell'aggravante in esame che prenda in debita considerazione, per evidenti motivi di ragionevolezza ed uguaglianza, il significato attribuito alla stessa identica espressione "più persone riunite" in altre fattispecie incriminatrici che ad essa fanno ricorso come elemento costitutivo di autonome figure criminoso ovvero come elemento circostanziale speciale.

Certamente, per la rilevanza che riveste, il primo parametro normativo da usare come riferimento dovrebbe essere l'art. 609 *octies* c.p. che incrimina il delitto di violenza sessuale di gruppo a titolo di fattispecie autonoma punita più gravemente rispetto al delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609 *bis* c.p. proprio in ragione del requisito modale della presenza delle "più persone riunite".

Ebbene in tal caso la dottrina e la giurisprudenza hanno sostenuto una lettura di questa espressione perfettamente collimante con quella elaborata in relazione al delitto di rapina. Secondo il loro concorde avviso, difatti, tale locuzione evoca situazioni e concetti parzialmente differenti da quelli propri del mero concorso eventuale ed individua un reato necessariamente plurisoggettivo proprio il cui *quid pluris* rispetto alla mera compartecipazione criminosa ex art. 110 c.p. è costituito dal fatto che al momento e nel luogo della sua commissione i partecipanti siano riuniti.

Affinchè si possa ritenere configurata questa fattispecie così severamente punita è quindi indispensabile che i concorrenti siano tutti presenti sul luogo del crimine a prescindere dal fatto che partecipino o meno attivamente alla perpetrazione della violenza<sup>26</sup>, essendo proprio questa la *ratio* della sua costruzione come fattispecie autonoma dotata di una cornice edittale molto più rigorosa rispetto alla violenza

---

<sup>25</sup> In questi termini, da ultimo, Cass., Sez. II, 12 marzo 2008, n. 15416. Per altre decisioni di analogo contenuto si rinvia a D. C. BACCAREDDA BOY, *Art. 628*, cit., 6194.

<sup>26</sup> Sul punto cfr. M. DONINI, *Commento all'art. 9*, in A. CADOPPI, *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, Padova, 2006, 241, il quale osserva come "l'aspetto centrale del differenziato disvalore d'azione atto a trasformare un semplice concorso eventuale nella fattispecie autonoma della violenza di gruppo, è dato dal fatto che il contributo alla violenza si intensifica e si aggrava per effetto della *simultanea presenza e interazione delle condotte*". Di analogo avviso sono anche G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, II, T. I, 3<sup>a</sup> ed., Bologna, 2011, 257 s.; G. BALBI, *Violenza e abuso sessuale*, in *Diritto penale. Parte speciale*, I, a cura di D. Pulitanò, Torino, 2011, 278; A. VALSECCHI, *Delitti contro l'inviolabilità e la libertà sessuale: prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale*, in *Reati contro la persona*, a cura di F. Viganò-C. Piergallini, Torino, 2011, 252; D. PROVERBIO-C. GAIO, *Art. 609 octies*, in *Codice penale commentato*, cit., 5899 s. In giurisprudenza, si veda da ultimo Cass., Sez. III, 25 marzo 2010, n. 11560.

sessuale di cui all'art. 609 *bis* c.p.<sup>27</sup>. L'inasprimento della risposta repressiva sarebbe cioè legittimato dal rafforzato disvalore sociale dei reati contro la libertà sessuale commessi in aggregazioni, soprattutto se violente<sup>28</sup>. In altre parole, "la previsione autonoma del reato di violenza sessuale di gruppo si giustificerebbe per gli effetti fisici e psicologici che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro contemporanea presenza, si producono sulla vittima della violenza sessuale"<sup>29</sup>.

Da una simile interpretazione dell'art. 609 *octies* c.p. discende come conseguenza indiretta che, al contrario, tutte le volte in cui manchi il dato della simultanea presenza nel luogo e nel momento della commissione della violenza sessuale, non si debba ritenere configurata l'ipotesi criminosa in parola, bensì un mero concorso morale *ex art.* 110 c.p. nel delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609 *bis* c.p.<sup>30</sup>.

Ed ancora, tale interpretazione della locuzione "più persone riunite" sembrerebbe imposta anche da un raffronto con quella ad essa data nelle altre fattispecie circostanziali che la prevedono, vale a dire negli artt. 339 e 385 c.p. rispettivamente recanti delle circostanze aggravanti speciali per alcuni delitti contro la p.a. e contro l'amministrazione della giustizia commessi con violenza o minaccia. In entrambe queste ipotesi, ad avviso della dottrina e della giurisprudenza, è richiesta per la configurazione delle rispettive aggravanti la simultanea e consapevole presenza di tutte le persone sul luogo del reato anche se non è necessario il previo concerto, bastando un accordo subitaneo o un'implicita intesa<sup>31</sup>.

Anzi, in questi casi, secondo un orientamento minoritario, sarebbe richiesto il requisito soggettivo della percezione da parte della vittima del reato della provenienza della condotta criminosa da parte di più persone riunite, ma non come elemento esclusivo da cui far dipendere la sussistenza della circostanza aggravante, bensì come

---

<sup>27</sup> Molto chiaramente in questi termini si è pronunciata Cass., Sez. III, 1 giugno 2000, n. 6464, in *Cass. pen.*, 2000, 2282; Cass., Sez. III, 13 novembre 2003, n. 3348, in *Cass. pen.*, 2005, 1278; Cass., Sez. III, 1 giugno 2000, n. 1349, in *Studium iur.*, 2000, 1280. In queste sentenze è stato infatti ribadito che "la commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di cui all'art. 609 *bis*, proprio perché non è sufficiente l'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, ma è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato".

<sup>28</sup> In tal senso cfr. D. PROVERBIO-C. GAIO, *Art. 609 octies*, cit., 5899.

<sup>29</sup> Così M. DONINI, *Commento*, cit., 238. In giurisprudenza, conformemente, cfr. Cass., Sez. III, 3 giugno 1999, n. 11541, in *Foro it.*, 2000, II, 86.

<sup>30</sup> Da ultimo, si veda Cass., Sez. III, 9 giugno 2011, n. 26369, che ha affermato che il concorso di persone nel reato di violenza sessuale può configurarsi solo nella forma del concorso morale con l'autore materiale della condotta criminosa senza che il concorrente sia presente sul luogo del delitto. Più esplicitamente ancora in questo senso si veda Cass., Sez. II, 27 gennaio 2009, n. 7336, in *Guida dir.*, 2009, 13, 92, che ha osservato che il concorso eventuale nel delitto di cui all'art. 609 *bis* c.p. può configurarsi nella sola ipotesi del concorso morale in tutti i casi in cui un terzo, pur non partecipando agli atti di violenza sessuale e pur non essendo presente sul luogo del delitto, abbia istigato, consigliato, aiutato, agevolato il singolo autore materiale della violenza. Nello stesso senso cfr. Cass., sez. III, 12 ottobre 2007, n. 42111.

<sup>31</sup> In questo senso cfr. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, Milano, 2007, 384. Sul punto, per approfondimenti si rinvia ai commenti ai rispettivi articoli nel *Codice penale commentato*, a cura di G. Marinucci-E. Dolcini, cit.

elemento ulteriore da affiancare a quello oggettivo-materiale della effettiva riunione dei correi<sup>32</sup>.

Insomma, anche questo criterio sembra confermare la maggiore ragionevolezza e coerenza dell'indirizzo interpretativo oggettivo-materiale, restringendo i margini per l'accogliibilità di quello contrapposto; a tal proposito, infatti, è opportuno rilevare come, secondo una parte della dottrina, quando il significato letterale proprio e prevalente di un enunciato linguistico venga ampliato al di là di quanto consentito dal criterio logico-sistematico non si ha più un'interpretazione estensiva legittima, ma una illegittima *applicazione analogica* in contrasto con l'art. 25, comma 2 Cost.<sup>33</sup>.

#### 4.3. Il criterio teleologico.

L'indagine non può essere conclusa prima di aver preso in considerazione anche il canone teleologico nella sua rinnovata e rinvigorita accezione. Di recente, infatti, una parte della dottrina ha preso atto del fatto che nella prassi giurisprudenziale l'attività interpretativa si muove lungo binari diversi da quelli tracciati in un'ottica legicentrica dalla dottrina classica e, conseguentemente, ha registrato il superamento della visione ermeneutica vetero-illuminista che riduceva il lavoro del giudice ad un mero sillogismo giuridico tra premessa maggiore e premessa minore. In quest'ottica è stato, al contrario, rilevato come una impostazione interpretativa eccessivamente rigorosa e restrittiva, ancorata ad uno schema puramente deduttivo, rischi di determinare una ipervalutazione della lettera della legge ed una svalutazione dell'opera inevitabilmente creatrice del giudice. Su queste basi è stato, così, elaborato un approccio esegetico di matrice anti-formalistica che tende a valorizzare il canone teleologico concentrando l'attenzione sulla funzione politico-criminale della fattispecie legale<sup>34</sup>.

Più precisamente, secondo i sostenitori di questo indirizzo teorico, una interpretazione meramente legalistica deve essere scartata perché può condurre a soluzioni conformi alla *littera legis* ma distoniche rispetto alla *ratio*. Ad essa deve essere

<sup>32</sup> In questi termini Cass. 4 luglio 1989,, CED 182256 , in Riv. pen., 1990, 688.

<sup>33</sup> Di tale avviso è G. Carcaterra, Tra analogia e *interpretazione estensiva*, in *Criminalia*, 2010, 351.

<sup>34</sup> Da ultimo, per una serrata critica nei confronti di orientamenti interpretativi 'classici' e per una apertura nei confronti di orientamenti più moderni di questo tipo si veda il lavoro di M. VOGLIOTTI, *Dove passa il confine?*, Torino, 2011, *passim*, il quale rigetta l'idea del significato come oggetto 'preesistente' all'interprete che deve solo essere scoperto da questi e del procedimento interpretativo come mera opera di sussunzione, ed accoglie quella ben diversa del significato come progetto che, per realizzarsi, richiede necessariamente la partecipazione attiva e creativa dell'interprete. Sul punto si veda anche O. DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo della legge*, Milano, 2006; ID., *Tra analogia e interpretazione estensiva*, 363. In termini problematici in argomento si vedano anche F. PALAZZO, *Testo, contesto e sistema*, cit., 530 ss.; G. FIANDACA, *Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti*, Napoli, 2008; D. PULITANÒ, *Sull'interpretazione e gli interpreti della legge penale*, in *Scritti in onore di Giorgio Marinucci*, cit., 657 ss.; V. MAIELLO, *La corruzione susseguente in atti giudiziari tra testo, contesto e sistema*, cit., 955 ss. Da ultimo, in argomento, sebbene in termini critici, cfr. M. DONINI, *Europeismo giudiziario e scienza penale*, Milano, 2011, 63 ss., spec. 77, il quale osserva come "questa impostazione così radicale e affascinante" non possa essere condivisa, se non nelle sue premesse, poiché approda ad esiti inaccettabili.

preferita, invece, un'opzione ermeneutica che, partendo sempre dal dato letterale<sup>35</sup>, focalizzi lo sguardo sugli scopi della legge verificando attraverso l'opera concretizzatrice del giudice la conformità dell'interpretazione prospettata con il tipo criminoso (o, se si preferisce usare un'espressione invalsa nella giurisprudenza della CEDU, con la 'sostanza dell'incriminazione') configurato dal legislatore<sup>36</sup>. Vale a dire che si deve privilegiare una concezione dell'attività interpretativa del giudice non come mera attività di scoperta del significato preesistente all'enunciato normativo, ma come opera progettuale di creazione di significato alla luce degli scopi di tutela perseguiti dal tipo criminoso legalizzato.

Muovendo da questo angolo visuale, che tende a sfumare la distinzione classica tra interpretazione ed analogia, l'attività interpretativa (che è sempre considerata inevitabilmente analogica) diviene illegittima quando sfocia in un procedimento analogico irrazionale, vale a dire quando oltrepassi i confini del tipo criminoso ricomprendendo al suo interno anche comportamenti dal ben diverso contenuto di disvalore<sup>37</sup>. Tuttavia, diversamente da quanto potrebbe sembrare, una simile teoria dell'interpretazione non si pone in contrasto con il principio di legalità se quest'ultimo viene concepito, invece che in una accezione 'pura' e rigida, in una dimensione più moderna 'ibrida'<sup>38</sup>. Essa, difatti, non arriva all'eccesso nichilistico di ritenere che non esistano testi ma solo interpretazioni, attribuendo così al giudice un ruolo creativo libero, bensì si 'limita' a riconoscere a questi il ben diverso ruolo di vettore di determinatezza semantica delle parole e delle espressioni scolpite nelle fattispecie incriminatrici. Ciò vuol dire che il significato delle locuzioni normative deve essere individuato tramite la sinergica cooperazione tra legislatore e giudice, pur sempre nella rigida conformità rispetto ai principi ordinanti del diritto penale ed alle esigenze di ragionevole prevedibilità da parte del consociato delle conseguenze penali delle proprie azioni<sup>39</sup>.

---

<sup>35</sup> Precisa M. VOGLIOTTI, *Dove passa il confine?*, cit., 65, che "nella ricostruzione del 'tipo criminoso' il testo è l'imprescindibile punto di partenza. Esso è ciò che abbozza l'itinerario ermeneutico, escludendo determinati percorsi e indicandone altri come praticabili".

<sup>36</sup> Di recente, un'indagine secondo questi parametri ermeneutici che consentono di individuare i limiti di operatività delle norme incriminatrici alla luce dei principi e dei valori fondamentali del diritto penale non guardando formalisticamente alla lettera delle legge, ma teleologicamente agli scopi perseguiti dal tipo criminoso legalizzato, è stata svolta da R. BARTOLI, *L'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) a un bivio ermeneutico teleologicamente orientato*, in <http://www.penalecontemporaneo.it/upload/accesso%20abusivo.pdf>.

<sup>37</sup> O. DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale*, cit., 253 ss., spec. 275 ss.; M. VOGLIOTTI, *Dove passa il confine?*, cit., 121.

<sup>38</sup> Su tali concezioni della legalità si rinvia a M. VOGLIOTTI, *Dove passa il confine?*, cit., 8 ss.

<sup>39</sup> In argomento cfr. ancora M. VOGLIOTTI, *Dove passa il confine?*, cit., 9. Una analoga concezione della legalità 'ibrida' che enfatizza l'opera concretizzatrice della giurisprudenza nell'attività di ricerca dei significati delle norme incriminatrici è stata fatta propria di recente anche dalle Sezioni unite della Suprema corte in una recente sentenza, Cass., Sez. un., 25 gennaio 2010, n. 18288, in *Cass. pen.*, 2011, 17 ss., con nota di R. RUSSO, *Il ruolo della law in action e la lezione della Corte europea dei diritti umani al vaglio delle Sezioni Unite. Un tema ancora aperto*. In tale decisione è stato, infatti, affermato che "il reale significato della norma, in un determinato contesto socio-culturale, non emerge unicamente dalla mera analisi del dato positivo, ma da un più complesso *unicum*, che coniughi tale dato con l'atteggiarsi della relativa prassi applicativa. Il giudice, infatti, riveste un ruolo fondamentale nella precisazione dell'esatta portata della

Ebbene, anche usando questo diverso metro interpretativo nel caso in esame (lasciando da parte ogni eventuale dubbio circa la sua sostenibilità in un sistema come il nostro ancora incentrato sul principio di legalità formale; tralasciando le immaginabili obiezioni relative alla sua compatibilità con le funzioni della pena nella fase edittale; trascurando le possibili discrasie interpretative che potrebbe generare; e non soffermandosi sulla sua capacità di descrivere un percorso interpretativo più aderente alla realtà rispetto al metodo classico, dal momento che nella prassi quotidiana risulta difficile immaginare che nei casi problematici il giudice compia realmente simili raffinati ragionamenti prima di applicare una fattispecie incriminatrice) si finisce con l'accreditare la lettura 'oggettiva' dell'aggravante del delitto di estorsione, che valorizza il dato della concreta compresenza dei concorrenti nel *locus* e nel *tempus commissi delicti*.

La *ratio* del sensibile aggravamento di pena previsto dall'art. 629, comma 2 c.p., rispetto alla figura *criminis* base, nel caso di condotta estorsiva realizzata da più persone riunite, infatti, risiede nel dato oggettivo del contributo causale fornito alla realizzazione del delitto dalla simultanea presenza nel luogo e nel momento della commissione dei concorrenti e non in quello soggettivo della mera percezione della provenienza della condotta da parte di più persone<sup>40</sup>.

L'inasprimento sanzionatorio per questo 'tipo criminoso', cioè, è legittimato in maniera preponderante dalla rafforzata capacità intimidatrice che esercita sulla libertà di autodeterminazione della vittima una minaccia o una violenza proveniente da più persone riunite; invero, è proprio la contestuale presenza di una pluralità di soggetti nel luogo e nel momento della realizzazione della condotta criminosa che conferisce all'estorsione una maggiore *vis compulsiva* nei confronti del soggetto passivo, determinando così in lui l'insorgere di un peculiare stato di paura e turbamento.

Se, dunque, il tipo criminoso descritto dalla fattispecie circostanziale in parola è funzionale ad intensificare la risposta punitiva nei confronti del reato di estorsione solo ed unicamente nell'ipotesi in cui esso sia realizzato materialmente da più persone riunite – perché tale caratteristica modale dell'esecuzione ne aggrava il disvalore sociale producendo un *vulnus* ancor più marcato ed evidente sui beni giuridici della libertà di autodeterminazione della vittima e del patrimonio –, è evidente che in esso non possa essere sussunta la diversa ipotesi di estorsione proveniente da parte di più persone materialmente commessa da una sola.

L'art. 629, comma 2 c.p., difatti, non prende in considerazione il primo evento che deve essere sempre causato dalla condotta violenta o intimidatoria del reo, vale a dire la coartazione della volontà del soggetto passivo, bensì unicamente la modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa, precisando che essa assume un

---

norma, che, nella sua dinamica operativa, vive attraverso l'interpretazione che ne viene data. La struttura generica della norma è integrata e riempita di contenuti dall'attività 'concretizzatrice' della giurisprudenza". In termini meno estremi sul punto si veda M. DONINI, *Europeismo giudiziario*, cit., 89, il quale osserva come il legislatore si limiti a creare le disposizioni normative generali e astratte, mentre il giudice, attraverso l'attività interpretativa, individui le norme.

<sup>40</sup> G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 131; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, cit., 214.

maggiore disvalore sociale e diviene, quindi, bisognosa e meritevole di un diverso e più severo trattamento sanzionatorio nel caso in cui provenga da più persone riunite.

Nel caso opposto, occorre ribadirlo, non ci si trova al cospetto della fattispecie plurisoggettiva necessaria propria descritta dalla circostanza aggravante speciale dell'art. 629, comma 2 c.p. e punita con sanzioni ancor più severe, bensì di una mera fattispecie plurisoggettiva eventuale risultante dal combinato disposto degli artt. 110 c.p. e 629, comma 1 c.p.

Anche, quindi, utilizzando il diverso approccio ermeneutico 'relativistico' proposto da una parte della dottrina che esalta il ruolo creativo dell'interprete nell'attività di applicazione delle norme incriminatrici, sminuendo conseguentemente quello denotativo del linguaggio legislativo, non si può approdare ad una conclusione diversa da quella prospettata dall'indirizzo oggettivo. Il tipo criminoso che viene ricostruito nel procedimento conoscitivo a spirale tra fatto e norma, seguendo la logica discorsiva dei procedimenti argomentativi, non può infatti essere distorto in maniera tale da accomunare al suo interno categorie di comportamenti profondamente eterogenee e non coerenti con la sostanza dell'incriminazione<sup>41</sup>, pena la violazione del divieto di analogia inteso come attribuzione di significato inaccettabile ed irragionevole ad un dato enunciato normativo perché contrario ai principi di un diritto penale 'giusto'<sup>42</sup>.

Breve. Qualunque metodo esegetico si impieghi nel caso in esame la soluzione cui si approda sembra essere sempre la medesima, sicché è possibile immaginare che le Sezioni unite chiariscano definitivamente i dubbi esistenti al riguardo, richiedendo, ai fini della configurabilità dell'aggravante in parola, il necessario accertamento del requisito oggettivo-materiale della contestuale presenza delle più persone nel luogo e nel momento della commissione della condotta estorsiva.

---

<sup>41</sup> Ad avviso di M. VOGLIOTTI, *Dove passa il confine?*, cit., 121, il confine dell'ambito di operatività delle fattispecie incriminatrici non "passa intorno alla superficie semantica delle parole che compongono il testo, ma intorno al tipo criminoso che esprime un determinato contenuto di disvalore".

<sup>42</sup> In tal senso cfr. F. PALAZZO, *Testo, contesto e sistema nell'interpretazione penalistica*, in *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, a cura di M. Vogliotti, Torino, 2008, 271, il quale osserva che "questa è in effetti la vera analogia, cioè non quella che resta all'interno del 'tipo' espresso dal testo legislativo riportando alla fattispecie i fatti 'analoghi' perché riconducibili allo stesso contenuto specifico di disvalore, bensì quella che estende la disciplina legislativa ad un 'tipo' caratterizzato da similitudini naturalistiche ma valutativamente eterogeneo".